

II TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione prima civile e fallimentare, riunito in Camera di Consiglio, in
persona dei Signori Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.
dott. Giovanni Genovese	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

-visto il ricorso in opposizione allo stato passivo ex art.98 lfall. iscritto
al n. **7030 / 2021 RG** presentato da:

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE s.p.a., codice
fiscale e Partita IVA 01865640369, divisione Cotto D'Este e Blustyle by
Cotto D'Este, corrente in Finale Emilia (MO) - Via Panaria Bassa n. 22/A, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore Sig. Emilio Mussini,

rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Lotti e dall'Avv. Katia
Grisendi giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico in data
11/10/2016 a ministero Notaio Dott.ssa Valentina Montorsi con Repertorio
n. 1664 e Raccolta n. 1039 (doc. n. 1), ed elettivamente domiciliata in
Modena - Via Modonella n. 3, presso lo studio dei medesimi procuratori

- opponente-

nei confronti di:

**Curatore del FALLIMENTO GRUPPO GALLO SNC di Gallo
Luisa & C. e dei soci Gallo Luisa, Gallo Giuseppina, Gallo Giuseppe e
Tosi Rino** con sede in 36045 Lonigo (VI) Via C. Battisti n. 62 c.f.

00235190246, in persona del suo curatore Dott.ssa MARIALaura TOFFOLON, non costituito

convenuto-oppoſto- contumace

- Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;
 - visto quanto dedotto, eccepito e concluso all'udienza del 21.6.2022 e scaduto in data 01.09.2022 il termine assegnato per note ex art. 99 l.fall.;
 - sentita la relazione del giudice designato relatore;
- ha pronunciato il seguente

DECRETO

-Considerato che PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A ha presentato opposizione ex art. 98 l.fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento di Tosi Rino quale socio illimitatamente responsabile della società fallita (GRUPPO GALLO SNC di Gallo Luisa & C.) al fine di sentir accogliere le conclusioni che di seguito si trascrivono:

"riservata ogni ulteriore deduzione istruttoria e produzione all'esito delle eventuali difese ed argomentazioni che la Procedura Fallimentare dovesse spiegare nei termini di rito, insiste affinché a parziale modifica dello stato passivo del fallimento del socio Tosi Rino, reso esecutivo con provvedimento del 18.11.2021, l'Ill.mo Collegio, fermi reſtando i provvedimenti di ammissione già adottati con riferimento al fallimento della società Gruppo Gallo snc di Gallo Luisa & C e soci, voglia accertare il diritto di Panariagroup Industrie Ceramiche Spa a vedere ammesso il credito di euro € 19.480,92 (crediti sub A e B del ricorso ex art. 93 lf allegato) in via privilegiata ipotecaria di primo grado in virtù di iscrizione di ipoteca giudiziale eseguita presso l'Ufficio del Territorio di Vicenza in data

06/02/2019 fino alla concorrenza di € 25.000,00 (Registro Generale n. 2626 - Registro Particolare n. 383) sui beni immobili di proprietà del Sig. Tosi Rino oggetto dell'iscrizione ipotecaria medesima (rif. nota di iscrizione ipotecaria prodotta sub doc. n. 9 in allegato al ricorso ex art. 93 lf prodotto sub 1) nonché sui canoni di locazione percepiti dalla interrotta procedura esecutiva immobiliare n. 167/2019 R.G.E.I. del Tribunale di Vicenza, oltre interessi al tasso legale sulla sorte capitale di € 15.800,22 ex art. 2855 III comma c.c. dal 26/10/2021 sino alla vendita dei beni immobili oggetto di ipoteca. Disponendo la conseguente modifica dello stato passivo del fallimento del socio Tosi Rino in parte qua.

Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.”;

- considerato che il Giudice Delegato sulla domanda di ammissione al passivo dell'opponente risulta aver deciso nei termini di seguito trascritti:

“Il Giudice Delegato dispone:

Ammesso per euro 19.480,92, Categoria Chirografari per capitale ingiunto. Ammesso per euro 144,18, Categoria Chirografari, come richiesto.

Non concesso il privilegio invocato in quanto le iscrizioni ipotecarie non risultano consolidate (iscrizioni del 06.02.2019 - iscrizione domanda di CP in registro imprese del 20.06.2019).

Rif. art. 69bis, per il quale "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi (sospetti di sei mesi, un anno, ecc.) di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

Ammissione per euro 8.536,27 nella categoria privilegiati immobiliari, con collocazione ante grado, per atti conservativi ed espropriativi ex art. 2770 c.c., speciale sui beni: TOSI RINO APPARTAMENTO VIA C BATTISTI 61 P2TOSI

*RINO APPARTAMENTO VIA C BATTISTI 61 PTTOSI RINO APPARTAMENTO
VIA C BATTISTI 61 P1. Cronologico n. 00004"*

- considerato che in sintesi l'opponente si duole del mancato riconoscimento in via ipotecaria del credito ammesso in chirografo per euro € 19.480,92 (si tratta come precisato dalla opponete dei crediti sub A e B del ricorso ex art. 93 lf) lamentando la erroneità del decreto del GD che – richiamato l'art.69 bis c.2 l.fall.- ha escluso il privilegio ipotecario per mancato consolidamento della iscrizione ipotecaria (si tratta di ipoteca giudiziale iscritta presso l'Ufficio del Territorio di Vicenza in data 06.02.2019 fino alla concorrenza di € 25.000,00 Registro Generale n. 2626 - Registro Particolare n. 383 sui beni immobili di proprietà di Tosi Rino. L'ipoteca risulta iscritta entro il termine di sei mesi stabilito dall'art. 67 c.1 n.4 l.fall. decorrente in forza di quanto stabilito dall'art. 69 bis l.fall dal 20.6.2019 data iscrizione nel registro imprese del deposito della domanda di concordato preventivo);

- rilevato che la Curatela del Fallimento suindicato non si è costituita rimanendo contumace;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il Collegio provvede sull'opposizione ex art. 98 l.fall. rigettandola per i motivi di seguito indicati.

Va premesso che dall'esame dei documenti in atti (prodotti dall'opponente) risulta provato:

*che in data 19.6.2019 a società fallita risulta aver depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161 c.6 l.fall. pubblicata nel registro imprese il 20.6.2019 (vedi visura C.C.I.A.A prodotta dall'opponente quale doc. 32

allegato alle osservazioni al progetto di stato passivo doc. 3 fascicolo opponente);

* che nel termine assegnato ex art.161 c.6 l.fall, prorogato, in data 18.11.2019 la società risulta aver depositato il piano concordatario e la documentazione a corredo come per legge (evento pubblicato nel registro imprese in data 19.11.2019 - vedi visura CCIAA in atti prodotta dall'opponente quale doc. 32 allegato alle osservazioni al progetto di stato passivo doc. 3 fascicolo opponente-);

*che il Tribunale solo all'esito delle verifiche svolte dal c.d. pre-Commissario con decreto del 4.3.2021 depositato il 8.3.2021 ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo (vedi decreto prodotto dall'opponente quale doc. 31 allegato alle osservazioni al progetto di stato passivo doc. 3 fascicolo opponente).

* che il Tribunale, dopo circa 60 giorni, con sentenza del 13.5.2021 ha dichiarato il fallimento della società e dei soci;

* che i creditori attraverso l'esame del Registro Imprese avevano la possibilità di conoscere l'esito della procedura di concordato preventivo instaurata con la domanda depositata il 19.6.2019 e pubblicata il 20.6.2019 e conclusa con decreto del 8.3.2021 (vedi visura CCIAA prodotta dall'opponente quale doc. 32 allegato alle osservazioni al progetto di stato passivo doc. 3 fascicolo opponente);

* che è dato pacifico che l'opponente ha iscritto ipoteca giudiziale presso l'Ufficio del Territorio di Vicenza in data 06.02.2019 fino alla concorrenza di € 25.000,00 Registro Generale n. 2626 - Registro Particolare n. 383 sui beni immobili di proprietà di Tosi Rino.

Vengono di seguito scrutinati i motivi di opposizione .

1) Sulla assunta *“assenza di eccezione revocatoria e di qualsivoglia opposizione da parte del curatore”*.

Il Collegio ritiene il suindicato motivo non fondato.

Infatti nel caso di specie risulta, invece, provato (vedi il progetto di stato passivo prodotto dall'opponente- doc. 2 opponente-) che il Curatore nel progetto di stato passivo depositato ex art.95 c.2 l.fall. ha tempestivamente sollevato l'eccezione revocatoria ex art. 69 bis l.fall. in relazione all'ipoteca giudiziale iscritta in data 06.02.2019 entro sei mesi dalla pubblicazione nel registro imprese del deposito della domanda di concordato (si tratta all'evidenza dell'ipotesi prevista dall'art.67 c.1 n.4 l.fall) .

Peraltro il dato (vale a dire la sussistenza dell'eccezione revocatoria sollevata dal curatore nel progetto di stato passivo- doc. 2 opponente-) trova ulteriore conferma nel fatto che l'opponente risulta aver depositato osservazioni al progetto di stato passivo (ex art. 95 c.2 l.fall.) in merito alla eccezione revocatoria sollevata dal Curatore (vedi osservazioni al progetto di stato passivo di data 01.10.2021 pagina 5 – doc. 3 fascicolo opponente-) .

Orbene, considerato che l'art. 95 l.fall. stabilisce quanto segue:

“Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma,

osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed ayuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale."

il Tribunale ritiene del tutto irrilevante che il Curatore -dopo aver formulato l'eccezione revocatoria (ex art. 69 bis e art. 67 primo comma n.4 l.fall.) nel progetto di stato passivo comunicato ai creditori - viste le osservazioni dell'opponente all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo abbia di sua spontanea volontà proposto il riconoscimento del privilegio ipotecario in quanto il potere di decidere sulle eccezioni svolte dal curatore (si tratta di eccezioni formulate con il progetto di stato passivo come previsto dall'art.95 c.2 l.fall.) spetta al GD come stabilito dall'art. 95 comma 3 l.fall. e non è più disponibile dal Curatore.

In conclusione il Tribunale ritiene che nel caso di specie il GD si sia pronunciato sull'eccezione revocatoria ex art. 95 – art.69 bis comma 2 l.fall. (all'evidenza in relazione all'art. 67 c.1 n.4 l.fall. trattandosi di ipoteca giudiziale iscritta il 6.2.2019 entro 6 mesi prima della data di pubblicazione nel registro imprese della domanda di concordato preventivo avvenuta in data 20.6.2019) che per le ragioni suindicate risulta essere stata tempestivamente svolta dal curatore nel progetto di stato passivo.

Pertanto il motivo di opposizione relativo all'assenza di eccezione

revocatoria risulta non fondato e va rigettato.

2) Sulla assunta *“impossibilità di ravvisare una consecuzione di procedure in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo”*.

Anche il suindicato motivo non è fondato.

Al Tribunale sulla questione oggetto del motivo di opposizione non resta che richiamare nei motivi la Suprema Corte di Cassazione che si è già occupata della questione sollevata dall'opponente e ha concluso nel senso della necessità di distinguere tra la fattispecie delineata dall'art. 168 l.fall. (effetti protettivi collegati alla domanda di concordato preventivo) da quella stabilita dall'art. 69 bis comma 2 l.fall. in caso di consecuzione di procedura di concordato preventivo e fallimento come nel caso di specie.

In sintesi, il principio della consecuzione riguarda gli effetti che produce la dichiarazione di fallimento, i quali retroagiscono ex art. 69-bis l.fall. alla data di pubblicazione nel registro imprese della domanda di concordato e si applica (diversamente da quanto assume l'opponente) anche nell'ipotesi in cui alla domanda di concordato preventivo non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura (come accaduto nel caso di specie).

Infatti, la Suprema Corte (Cassazione civ. sez. I, ord. 31.3.2021, n. 8996) nell'enunciare il seguente principio di diritto: *“la L.Fall., art. 168, comma 3, il quale dispone l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo prima dell'ammissione al*

concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della procedura fallimentare la propria disciplina nella L.Fall., art. 69-bis",

ha chiarito, al paragrafo 4.2 di parte motiva quanto di seguito trascritto, che:

"(..) Il regime di inefficacia per le ipoteche giudiziali iscritte nei tre mesi anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese non è funzionale alle esigenze proprie del mero procedimento che segue alla domanda di concordato ancora non ammesso, ma a quelli di una composizione negoziale della crisi che sopravvengano: onde, se ciò non avviene per la rinuncia al ricorso ed estinzione del procedimento, quel regime risulta ingiustificato ex tunc. In altri termini, e riassuntivamente, l'inefficacia L.Fall., ex art. 168 è a tutela dell'imprenditore, mentre l'inefficacia L.Fall., ex art. 67 tutela i creditori: quindi, deve applicarsi solo la prima nel caso di procedura concordataria e solo la seconda se interviene il fallimento. Ove la procedura minore si arresti senza esito (come nel caso della rinuncia), si verifica la cessazione degli effetti protettivi. Il principio della consecuzione, invece, riguarda solo gli effetti che produce la dichiarazione di fallimento, i quali retroagiscono L.Fall., ex art. 69-bis alla data del deposito della domanda di concordato." (NB l'enfasi è dello scrivente).

Inoltre sulla questione di recente la Suprema Corte di Cassazione Civ. Sez. I, ord. 5.1.2022, n. 215 (rinviando alla pronuncia della Cass., 29 marzo 2019, n. 8970) ha chiarito che la domanda di concordato preventivo a cui fa riferimento l'art. 69 bis l.fall. è anche la domanda di cd. "concordato preventivo in bianco" (o "pre- concordato" ex art. 161 c.6 l.fall) e ha precisato che :

“(..)in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del *dies a quo* del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato; anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata. “ (nb: l'enfasi è dello scrivente) .

3) Sulla assunta *“impossibilità di ravvisare una consecuzione tra procedure anche per assenza del presupposto della unicità/medesimezza della crisi ”* .

Il Tribunale ritiene anche tale motivo non fondato.

Infatti nel caso di specie risulta provato che la dichiarazione di fallimento della società GRUPPO GALLO snc di Gallo Luisa & C. e dei soci illimitatamente responsabili è la conseguenza della crisi in atto già prevista (come alternativa al concordato preventivo proposto dalla debitrice) nel ricorso ex art. 161 c.6 l.fall. depositato in data 19.6.2022 e pubblicato nel registro imprese il 20.6.2019 posto che nel ricorso la società (e i soci ex art. 152 c.2 lettera a l.fall.) in merito alla situazione di crisi aveva precisato quanto segue: “attualmente Gruppo Gallo snc ritenuto che la continuazione dell'attività caratteristica provoca continue perdite finanziarie, risulta inattiva dal mese di marzo 2019, avendo nel frattempo avviato tra i rispettivi soci (..) il necessario confronto volto a verificare se sussistano possibilità di risoluzione dello stato di crisi alternative al fallimento” .

In conclusione risulta così provato che il fallimento -dichiarato in data 13.5.2021 solo dopo circa 60 gg dal decreto dell' 8.3.2021 con il quale il

Tribunale aveva dichiarato inammissibile il piano concordatario proposto in data 18.11.2019 (a seguito del deposito della domanda di concordato preventivo ex art. 161 c.6 l.fall del 20.6.2019) perché non soddisfaceva le condizioni stabilite dall'art. 160 l.fall. circa le percentuali minime richieste per il soddisfo dei creditori chirografari - si fondava sulla medesima situazione di crisi (in realtà insolvenza per stessa ammissione fatta dalla debitrice nel ricorso ex art. 161 c.6 l.fall.) che aveva determinato la società a presentare la domanda di concordato preventivo posto che – va ribadito- la stessa società debitrice nel ricorso ex art. 161 c.6 l.fall aveva precisato :

a) che la domanda di concordato preventivo era stata proposta quale soluzione dello stato di crisi (di una impresa inattiva) in alternativa al fallimento

b) e che la società era inattiva dal mese di marzo 2019.

4) Va poi aggiunto che l'opponente a ciò onerato ex art. 67 comma 1 l.fall non ha offerto adeguata prova che “*non conosceva lo stato di insolvenza del debitore*”, ed anzi ritiene il Collegio che la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo chiesto non solo verso la società debitrice poi fallita ma anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e la scelta di procedere ad iscrizione dell'ipoteca giudiziale sugli immobili del socio illimitatamente responsabile fallito ex lege (art. 147 l.fall.) Tosi Rino, provi la conoscenza in capo all'opponente :

a) dell'insolvenza della società debitrice non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (sul punto è sufficiente evidenziare che nel ricorso ex art. 633 cpc la odierna opponente ha lamentato l'inadempimento reiterato della società debitrice che non solo non ha saldato

le fatture nel termine stabilito ma è pure risultata inadempiente al pagamento rateale proposto successivamente < vedi pagina 2 del ricorso ex art. 633 cpc prodotto quale doc.2 allegato all'istanza di ammissione al passivo -doc.1 fascicolo opponente->);

b) e pure della insufficienza del patrimonio della debitrice (nel ricorso per decreto ingiuntivo di data 26.9.2018 la odierna opponente all'epoca aveva evidenziato il grave pregiudizio nel ritardo precisando che con due atti coevi del 13.6.2018 la società debitrice aveva provveduto a cedere a terzi i due rami d'azienda aventi per oggetto le attività commerciali) e quindi della necessità di iscrivere ipoteca sui beni del socio ottenendo così un credito garantito da ipoteca sui beni del socio.

I suindicati motivi sono assorbenti .

5) In conclusione il Tribunale, per le ragioni suindicate, rigetta l'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo.

6) Nulla sulle spese che restano a carico dell'opponente considerato che la curatela non si è costituita.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo del Fallimento di Tosi Rino quale socio illimitatamente responsabile della società fallita GRUPPO GALLO SNC di Gallo Luisa & C. promossa da PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE s.p.a così provvede:

visti gli artt.98-99 l.fall;

ogni diversa domanda ed istanza rigettata;

rigetta l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Tosi Rino
promossa da PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE s.p.a .

Nulla sulle spese che restano a carico dell'opponente.

Vicenza, 15 settembre 2022

Il Giudice relatore

dott. Paola Cazzola



Il Presidente

dott. Giuseppe Limfione



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 SET. 2022

